

Direttore Generale

Spett.le Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri

fondazionecni@pec.net

Oggetto: Invito n.557-2021 - Segnalazione n. 231/2021 relativa all'assenza di SPID quale modalità d'accesso al portale della formazione continua degli ingegneri.

Come è noto, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art.41 del decreto legge n.77/2021, l'art.17, comma 1 quater del CAD è stato così modificato" È istituito presso l'AglD l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AglD, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore Generale dell'AglD per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis del CAD".

La nuova normativa (art.17 comma 1 quater come modificato dall'art 41 dl 77 e art 18 bis CAD), si ritiene applicabile per le segnalazioni pervenute dall'entrata in vigore del richiamato decreto (1 giugno 2021) e le sanzioni amministrative risultano applicabili solo alle violazioni commesse dal 1 giugno 2021.

Per quanto riguarda le segnalazioni già pendenti a tale data, Agid, e per essa il Direttore Generale, alla quale è ora attribuito il potere di adottare i provvedimenti in caso di accertamento delle violazioni, applica la disciplina previgente con il relativo regolamento, rispetto al quale il riferimento al Difensore Civico per il Digitale si intende sostituito da Agid



quando relativo a poteri e attività che ora la legge attribuisce a quest'ultima; per l'effetto, Agid, e per essa il Direttore generale, a conclusione dei procedimenti relativi a segnalazioni ritenute fondate, adotta gli inviti in precedenza rimessi al Difensore Civico per il Digitale.

Con Segnalazione al Difensore civico per il digitale (prot. AgID n. 1789 del 25/01/2021) si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni di norme riguardanti il CAD e la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare degli artt. 3-bis e 64 del CAD.

Il cittadino segnala l'assenza di SPID quale modalità d'accesso al portale della formazione continua degli ingegneri, disponibile al seguente indirizzo: http://www.formazionecni.it/.

In istruttoria si è verificato che la Scuola Superiore di formazione per l'Ingegneria è un Dipartimento della Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri che gestisce l'intero sistema di formazione continua degli ingegneri.La Fondazione è censita in iPA tra i Gestori di Pubblici Servizi e, quindi, rientra tra i soggetti di cui all'art. 2, co. 2, del C.A.D., in particolare alla lett. b).

In base all'art. 64, co. 3-bis, del C.A.D. i soggetti di cui all'art. 2, co. 2, lettera b) non sono ancora obbligati all'uso esclusivo dello SPID; infatti, il Decreto Legge "Semplificazione ed Innovazione Digitale" n. 76/2020 ha modificato l'art. 64, co. 3-bis, stabilendo che "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilità la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line". È stato, quindi, normativamente previsto che il termine per l'utilizzo esclusivo da parte dei soggetti di cui all'art.2 co.2. lett. b) e c) del CAD delle identità digitali per l'identificazione dei propri utenti sarà fissato da apposito DPCM.

Dirimente a questo punto appare la possibilità di inquadrare la segnalazione, come rivolta all'applicazione del comma 01 dell'articolo 3-bis del C.A.D. che stabilisce che chiunque ha diritto di accedere ai servizi *on-line* offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,

tramite la propria identità digitale alternativamente alla modalità già prevista dalla citata Fondazione mediante credenziali di accesso (Username e password); ciò in base al combinato disposto degli artt. 3-bis, co. 01 e 64, ccoo. 2-quater e 2–nonies del C.A.D. nonché dell'art. 65, co. 1 del D.lgs. n. 217/17 (Il diritto di cui all'articolo 3-bis, comma 01, è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018).

Pertanto, si è ritenuta fondata la richiamata Segnalazione e si invita la Fondazione CNI a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, dandone conferma alla scrivente Agenzia, provvedendo affinché sia prevista una modalità, alternativa a quella già utilizzata, di accesso tramite l'identità digitale degli utenti.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione e che il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165..

Cordiali saluti.